

LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda. *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 13 dicembre 1993, n.53 – 9 giugno 1999, n.24 - 21 aprile 2005, n.7 – 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 - 19 novembre 2014, n.24) – (Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)*

(Il testo che vorrei - dopo le modifiche)

Art. 1

Compiti istituzionali

E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- tutela tecnica ed economica dei boschi;
- tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- tutela della flora e della vegetazione:
- tutela dei pascoli montani;
- propaganda forestale e ambientale;
- difesa dei suoli dall'erosione;
- controllo dei semi e delle piantine forestali;
- quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento;
- controllo in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza;
- contrasto alla contraffazione;
- contrasto degli illeciti in materia di igiene e sofisticazioni alimentari e delle frodi nel settore agroalimentare;
- controllo in materia di rifiuti nonché controllo e prevenzioni delle violazioni connesse con le attività produttive;
- tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento anche nelle aree di non diretto interesse agro-forestale;
- tutela dei beni archeologici e culturali;
- ogni altro compito assegnato al Corpo Forestale dello Stato ed all'ARPA.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- caccia;
- pesca nelle acque interne e marittime;
- incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- polizia forestale;
- polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa dei suoli e avanzare proposto di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

(ulteriori competenze)

1. Il CFVA esercita le funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito dalla Legge n. 61 del 1994, e a tal fine provvede:

- a) allo studio, analisi e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della riduzione o della eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, elettromagnetico, radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti;
- b) allo studio, analisi e controllo sull'igiene dell'ambiente e allo studio, analisi e controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché allo studio, analisi e controllo dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della tutela dell'ambiente; all'organizzazione e alla realizzazione della cartografia geologica di stato;
- c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;
- c bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;"
- d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;
- d bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;
- e) all'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria;
- f) a fornire il necessario supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti per le attività istruttorie relative agli studi di valutazione di impatto ambientale (VIA), alla valutazione ambientale strategica (VAS), al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio

Articolo 1 bis

- 2005, n. 59 (IPPC), alla determinazione del danno ambientale;
- g) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base, al fine di una più completa conoscenza dell'ambiente e dei processi che lo governano, applicata agli elementi dell'ambiente fisico, ai fenomeni di inquinamento, ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l'ambiente, alle condizioni generali e di rischio, al corretto utilizzo delle risorse naturali e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli, al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della natura;
 - h) allo studio, all'analisi, alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale, anche tramite l'attivazione di programmi di assistenza tecnica al sistema delle imprese e alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
 - i) alla verifica e controllo di progetti di interventi sull'ambiente;
 - l) alla formulazione agli enti pubblici di proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico e le forme alternative di produzione energetica;
 - m) all'elaborazione ed alla promozione di programmi di informazione, di educazione ambientale e di formazione e aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;
 - n) alla collaborazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e con altri enti ed istituzioni nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione collettiva e del controllo ambientale;
 - o) alla collaborazione con centri di ricerca d'eccellenza, universitari e non, con sede in Sardegna e di rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la desertificazione NRD-UNISS;
 - p) *alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza;*
 - q) *alle funzioni di Centro di competenza a supporto dell'operatività del Centro funzionale regionale della protezione civile, di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;*
 - r) alla segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
 - s) alla redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Sardegna;
 - t) ad ogni altro adempimento derivante da successive norme di attuazione della presente legge;
 - u) all'esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale, in linea con quanto previsto dall'APAT e dal

Servizio geologico nazionale – Dipartimento difesa del suolo.

2. In particolare, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, il CFVA deve:

- a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa caratterizzazione dell'ambiente e del territorio;
- b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
- c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso ad altre banche dati pubbliche;
- d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o indotti dalle attività antropiche;
- e) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici;
- f) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche nei campi di competenza, a livello nazionale ed internazionale;
- g) gestire il sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, i radar meteorologici, i modelli meteorologici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche;
- h) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e di controllo ambientale;
- i) garantire ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3. Il CFVA garantisce un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, anche a supporto delle attività di protezione civile.

4. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono svolte secondo metodologie concordate e condivise con gli organismi di livello nazionale e comunitario competenti in materia e secondo protocolli operativi uniformi.

5. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative spettanti, in base alla legislazione vigente, al Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi veterinari e di prevenzione, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale).

6. Nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale del CFVA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

7. Il CFVA fornisce servizi principalmente a soggetti pubblici ed enti di diritto pubblico; fornisce servizi ai privati assicurando il rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza; sono in ogni caso incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali, e quindi vietate, le prestazioni rese a favore di privati che presuppongano sopralluoghi, pareri e valutazioni preventive su tipologie di attività soggette a vigilanza da parte del CFVA stesso.

Art. 2 (Organizzazione)

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è struttura operativa della Presidenza della Giunta regionale.

2. La Regione persegue, attraverso il CFVA, l'obiettivo della massima integrazione, della razionalizzazione e del coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nel campo del controllo ambientale e della promozione e prevenzione della salute collettiva, al fine di una gestione unitaria e dell'applicazione di protocolli operativi uniformi.

3. A tal fine la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva un atto di indirizzo che individua le rispettive specifiche competenze e le modalità per l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni del CFVA e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in ordine ai controlli che hanno rilevanza ambientale e sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 quinques del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. L'articolazione delle strutture organizzative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, fatta eccezione per le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale e delle Stazioni Forestale e di Vigilanza Marittima, è disposta secondo le procedure previste dalla legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e s.m.i.

5. Il coordinatore generale del CFVA, che assume la denominazione di Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, svolge le funzioni previste dalle leggi regionali 26 agosto 1988, n.32, e 13 novembre 1998, n.31, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni spettanti sulle strutture stesse e sul personale.

6. Il coordinamento delle strutture inferiori a quelle di Servizio, è attribuito a personale appartenente al CFVA; il coordinamento dei settori amministrativi e contabili, nel limite di uno per ciascun Servizio, può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

7. Le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale e le Stazioni forestali e di vigilanza marittima, costituiscono unità organizzative ed operano alle dipendenze delle unità territoriali denominati Ispettorati Ripartimentali CFVA, ciascuna nel proprio ambito territoriale; il comando delle Stazioni è assegnato al sottufficiale forestale più elevato in grado effettivo presso la Stazione.

Art. 3

Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali di cui al precedente articolo 2, corrispondono

a quelle indicate dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n.62, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale di cui al precedente articolo 2 e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione.

Articolo 4

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del sistema regione e costituisce una separata area contrattuale, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

2. La consistenza, la composizione, le modalità di reclutamento del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono disciplinate dalle norme degli articoli successivi.

Articolo 5

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è costituito da personale appartenenti alle Aree A, B e C previste dal CCRL del sistema regione, con le seguenti qualifiche: ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Agente forestale e di vigilanza ambientale.

2. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 6, della legge regionale 21 aprile 2005, n.7, i valori tabellari dell'Area "A" CFVA sono sostituiti dai valori della Categoria "C", quelli dell'Area "B" CFVA dalla media dei valori delle Categorie "C" e "D", e quelli dell'area "C" CFVA con quelli della Categoria "D".

3. Al personale appartenente alle qualifiche di Ufficiale, di Sottufficiale e di Sovrintendente forestale e di vigilanza ambientale, è attribuita la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, al personale appartenente alla qualifica di Agente ed Assistente forestale e di vigilanza ambientale, quella di Agente di polizia giudiziaria.

4. Al personale appartenente al CFVA è attribuita la qualifica di Agente di pubblica sicurezza a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297

5. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del sistema regione, i contingenti numerici del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono specificatamente e separatamente determinati secondo le modalità di cui alla legge regionale n.31 del 1998.

6. Il contingente numerico dei Sottufficiali è fissato nella quota del 50 per cento del contingente numerico delle Guardie forestali.

7. Al dipendente promosso nella qualifica funzionale superiore (Area), che abbia in godimento un livello retributivo superiore, rispetto a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno ad personam corrispondente alla differenza della retribuzione dell'Area di provenienza e quella di inquadramento, quale quota di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 9

L'assunzione del personale con qualifica di **Ufficiale forestale** e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Ai concorsi pubblici di cui al primo comma sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettorati forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

5. Il 60 per cento dei posti, sono riservati a selezioni interne tra il personale appartenente alla qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale, mediante indizione di apposito bando che ne disciplina le modalità. Il bando dovrà prescrivere il possesso del titolo di studio del diploma di laurea (vecchio ordinamento), ovvero in possesso di diploma di istruzione media di secondo grado e un'anzianità nella qualifica non inferiore a cinque anni.

Art. 11

L'assunzione del personale con la qualifica di Guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale, salvo quanto previsto dai successivi commi.

I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale.

Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psicofisici di cui al terzo comma del successivo articolo 12, del **diploma di istruzione media di secondo grado**, ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.

Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 12

Il concorso di cui all'articolo precedente si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati **dalla**

Giunta regionale, ed indicati nel bando di concorso medesimo.

La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relative alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al quindici per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.

I candidati risultati idonei sono sottoposti, **agli accertamenti previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato**, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'istituto di Medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l'ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

Ai fini previsti dal precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.

Art.12 bis

(Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale)

(articolo 5 della LR.n.16/2011)

1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. incostituzionale –sentenza n.212/2012

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).".

Art. 13

(come modificato dall'art.5 della LR.n.16/2011)

La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la *Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale*, **“, ovvero, per particolari attività, o per limitati periodi di tempo, presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato o altre Forze di Polizia”**

A tal fine, l'amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

Durante la partecipazione al corso, agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola.

Coloro che avranno superato gli esami di cui al precedente comma sono nominati in prova ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51, secondo l'ordine di una graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al precedente comma. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

La graduatoria del concorso è utilizzata, per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.

Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al primo comma, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

Articolo 14

1. Alla qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si accede mediante selezione tra il personale appartenente all'Area A, in possesso del grado non inferiore ad assistente e che non abbia riportato sanzione disciplinare superiore alla censura nel periodo di cinque anni anteriori al bando.

2. La selezione è disposta mediante indizione di apposito bando che ne stabilisce le modalità e la partecipazione di apposito corso formativo presso la Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale; la graduatoria resta valida per un periodo di tre anni, per essere utilizzata alla nomina di sottufficiali, nei limiti indicati dall'articolo 5, alla cessazione del rapporto di lavoro di ciascun sottufficiale.

3. I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali per un periodo non inferiore a tre anni.

Articolo 16

1. Al personale con la qualifica di Ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, sono attribuiti i gradi di: Commissario, Commissario capo e Commissario superiore, secondo le disposizioni del CCRL.

2. Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di Ispettore, Ispettore Capo, Ispettore Superiore, Ispettore Superiore scelto e Ispettore superiore sostituto commissario, secondo le disposizioni del CCRL.

3. Al personale con la qualifica di Agente forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di: Agente, Assistente, Assistente capo, Sovrintendente e Sovrintendente capo, secondo le disposizioni del CCRL.

4. La gerarchia è determinata dalle qualifiche di appartenenza di dirigente, Ufficiale, Sottufficiale e Agente e, nell'ambito della stessa qualifica, dai gradi; a parità di

grado, dall'anzianità di servizio nel grado, determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art. 19

In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio stabilito dall'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nelle stazioni forestali deve essere articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi.

Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sino a quando non sarà diversamente disposto dagli accordi previsti dall'articolo 2, comma secondo, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, e in deroga alla norma del quarto comma dell'art.49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per l'assolvimento di compiti di polizia forestale, può essere autorizzato a prestare fino a 40 ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 21

Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma primo, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297, la carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste e il ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione autonoma della Sardegna sono sostituita dai contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 5, rispettivamente con le qualifiche di Ispettore forestale e di vigilanza ambientale, Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e Guardia forestale e di vigilanza ambientale.

L'Amministrazione regionale è tenuta a promuovere l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297, in relazione alle qualifiche del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di cui al primo comma del precedente articolo 5.

22 bis

(Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

(art.5 della LR.n.16/2011 - Sentenza CC n.212/2012)

1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo

2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti **nell'apposito bando di concorso, previa deliberazione della Giunta regionale.**

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) **incostituzionale – sentenza n.212/2012**

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

Art. 27

L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

2. **Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al precedente comma, e i disciplinari delle dotazioni e dei colori, gradi, contrassegni e accessori da applicare agli automezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alle uniformi del personale, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità. L'Amministrazione regionale, provvede alla ordinaria manutenzione, al lavaggio ed alla sostituzione periodica dei capi usurati; in alternativa, prevede un compenso forfettario per il lavaggio o la manutenzione delle uniformi dei capi in dotazione."**

Articolo 27 bis (Definizione di norme)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme speciali e restano valide se non espressamente soppresse o modificate da successive disposizioni legislative.

Articolo 27 ter (Riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio)

1. Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale si applicano, senza soluzione di continuità, le disposizioni in materia di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'aggravamento, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione

privilegiata ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33 e articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

2. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge, le domande, per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, per l'equo indennizzo e per l'aggravamento della stessa, devono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27 quater (Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale n.12 del 2011, la Giunta regionale nella predisposizione dello schema di proposta di norma di attuazione da trasmettere alla commissione paritetica di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), propone il riconoscimento, a carico dello Stato ed in quanto compatibile, delle disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza, e l'attribuzione dell'assegno di funzione (ex indennità d'istituto), nella misura e modalità riservate ai Corpi di Polizia e dello stesso Corpo Forestale dello Stato, in favore del personale appartenente al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.

Articolo 6 (Soppressione di norme)

1. Gli articoli: 6, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31, sono soppressi.

2. L'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n.42, è soppresso.

3. L'articolo 1, ed il comma 1. dell'articolo 2, della legge regionale 13 dicembre 1993, n.53, sono soppressi.

4. La legge regionale 18 maggio 2006, n.6, è abrogata.

Articolo 7 (Norme transitorie e finali)

1. Il personale effettivo dell'ARPAS alla data di entrata in vigore della presente legge appartenenti alle Categorie B), C) e D), entro 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, ha facoltà di opzione per l'inquadramento nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. Agli inquadramenti nelle Aree funzionali e nei singoli livelli economici, si provvede mediante accordo tra il CORAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative del Sistema Regione.

Art. 30

E' riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

Il Corpo forestale di vigilanza ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari.

Al personale volontario di cui al precedente comma non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.

Le norme per l'applicazione del presente articolo, saranno definite da apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai

sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, in armonia con i principi stabiliti dalle norme statali vigenti in materia.

Articolo 8
(Norma finanziaria)

Articolo 9
(Entrata in vigore)